



Associazioni di Categoria delle
province di Chieti e Pescara

LORO SEDI

**Oggetto: deposito situazione patrimoniale dei consorzi
con attività esterna e dei contratti di rete.**

Trasmissione via PEC

Gent.mo Presidente,

al fine di una proficua collaborazione si ricorda che **il 28 febbraio 2022** scade il termine per il deposito della situazione patrimoniale di:

- **consorzi con attività esterna (cod. atto 720),**
- **contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto) (codice atto 722),** che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi **il cui esercizio si è chiuso al 31 dicembre 2021.** Qualora la chiusura dell'esercizio annuale sia in altra data, il deposito deve comunque avvenire **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** (art. 2615 bis codice civile).

L'adempimento comporta il versamento dei **diritti di segreteria** pari ad euro 62,00 e dell'**imposta di bollo** pari ad euro 65,00.

Il ritardato o l'omesso deposito della situazione patrimoniale comporta una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 2630 codice civile.

Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'articolo 2423 c.c. (*in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni"*) il quale comprende, oltre allo **stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.**

Non essendo prevista l'approvazione della Situazione Patrimoniale da parte dei consorziati, non è necessario compilare il campo relativo alla data di approvazione del bilancio presente in modulistica, quindi **non deve essere allegato il verbale di approvazione anche se presente.**



Inoltre **non deve essere depositato l'elenco dei consorziati.**

La situazione patrimoniale va presentata in formato XBRL, secondo la tassonomia presente sul sito istituzionale www.agid.gov.it e potrà essere redatta utilizzando lo schema di tassonomia per i bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata o micro, in funzione delle dimensioni del consorzio, analogamente a quanto previsto per le società di capitali.

Qualora si ritenesse che la vigente tassonomia non è compatibile con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'articolo 2423 c.c., i prospetti contabili dovranno essere allegati alla domanda di deposito, in aggiunta al file in formato **XBRL, anche in formato PDF/A**. In questo caso occorre indicare le motivazioni del doppio deposito in calce alla nota integrativa o nel quadro "Note" del modello B.

Per maggiori informazioni sul formato elaborabile XBRL e per scaricare gli applicativi gratuiti si rimanda al sito: <http://webtelemaco.infocamere.it/>, nell'**apposita sezione dedicata ai Bilanci in formato XBRL**.

Per quanto concerne invece i **Consorti di garanzia collettiva dei fidi** si rammenta, in armonia con quanto previsto dall'art. 13, comma 35, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed **entro 30 giorni dall'approvazione** una copia del bilancio (corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea) **deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.**

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Infine relativamente ai Consorti per l'internazionalizzazione l'art. 42 comma 3 del [Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 art.42, commi 2 e 6](#), convertito con legge 7 agosto 2012, n.134 qualifica consorzi per l'internazionalizzazione i consorzi che hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. **Il comma 7 del medesimo articolo estende ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.** Pertanto, anche nei **consorzi per**



l'internazionalizzazione l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed **entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio**, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal **verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.**

In caso di tardivo deposito verranno applicati gli importi della sanzione previsti dall'art. 2630 codice civile.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale i consorzi per l'internazionalizzazione sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Si coglie l'occasione infine per ricordare che sul sito della Camera di Commercio di Chieti Pescara è disponibile il supporto specialistico registro imprese (SARI) ove possono essere consultate le istruzioni per l'iscrizione/deposito delle pratiche al registro delle imprese.

Con preghiera di darne la più ampia diffusione tra gli iscritti si inviano cordiali saluti.

IL CONSERVATORE

(Dott.ssa Marta Allibardi)

PT/

Area "Registro Imprese, Albi ed Elenchi"

Ufficio " Bilanci e Deposito Atti"

Responsabile: Dott. Patrizio Terzini

Telefono: 08715450464

e-mail: bilanci@chpe.camcom.it